Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
della I Commissione

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue
A.C. 2708

Dossier n° 320 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
26 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2708
Titolo:	Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue
Iniziativa:	CNEL
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VIII Ambiente
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge d'iniziativa del CNEL A.C. 2708, **modificata in sede referente**, reca modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di **consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue**. Il provvedimento è stato assegnato alla VIII Commissione il 3 dicembre 2025, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 28 gennaio 2026.

La proposta di legge in esame, originariamente composta da un unico articolo, si compone ora, a seguito delle proposte emendative approvate in sede referente, di **due articoli**.

L'**articolo 1**, **modificato in sede referente**, introduce il nuovo articolo 62-*bis* del Codice ambiente, volto a disciplinare le **convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario** per la tutela del territorio e delle acque irrigue. In particolare, la nuova norma attribuisce agli **enti territoriali** la facoltà di ricorrere a tali convenzioni, **fatte salve le disposizioni regionali** sulla delega di funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica, al fine di **migliorare l'efficacia e l'efficienza delle manutenzioni della rete idrografica**, anche di rilevanza maggiore, e di favorirne l'integrazione con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino (**comma 1**). Le convenzioni possono avere ad **oggetto**, a titolo esemplificativo, la **vigilanza sui corsi d'acqua** della rete idrografica di competenza regionale e comunale e i connessi compiti di polizia idraulica, la **manutenzione ordinaria e straordinaria** dei medesimi corsi d'acqua, il **controllo e la gestione delle acque e delle opere idrauliche**, la **realizzazione di nuove opere idrauliche**, nel rispetto della pianificazione di bacino distrettuale, nonché gli **interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sistemazione dei versanti** (**comma 2, aggiunto in sede referente**). Il **comma 3** qualifica come **elementi essenziali** di tali convenzioni l'individuazione dei corsi d'acqua, delle opere e delle attività, le modalità di calcolo e di copertura dei costi e le modalità di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati; qualora gli interventi ricadano in bacini o sottobacini interessati da un contratto di fiume ai sensi dell'articolo 68-*bis* del Codice ambiente, la convenzione ne tiene conto nella definizione delle priorità e delle modalità di attuazione (**comma 4, inserito in sede referente**). Il **comma 5** delimita l'oggetto delle convenzioni, stabilendo che, ferma restando la disciplina dell'articolo 141 del Codice ambiente, esse **non possono riguardare il servizio idrico integrato** né le **dotazioni dei relativi gestori**, né comportare, neppure indirettamente, oneri a carico di questi ultimi. Il **comma 6** prevede, inoltre, che tra le attività affidabili ai consorzi **non possono rientrare quelle di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente** di cui all'articolo 7 della legge n. 132 del 2016. Per lo svolgimento delle attività convenzionate i consorzi possono operare in amministrazione diretta o affidare i lavori a operatori economici nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (**comma 7**), e possono sottoscrivere convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001

(**comma 8**). Il **comma 9**, **aggiunto in sede referente**, stabilisce che dalle attività convenzionate **non possano derivare incrementi dei contributi consortili**, salvo specifica deliberazione motivata, e reca la clausola di invarianza finanziaria. Il **comma 10**, anch'esso **introdotto in sede referente** prescrive, infine, che le attività siano **programmate e realizzate in conformità al regolamento (UE) 2024/1991** sul ripristino della natura, assicurando che gli interventi sul reticolo idrografico non compromettano il ripristino degli ecosistemi, la connettività ecologica, il recupero della biodiversità e la sicurezza idrogeologica.

L'**articolo 2**, **introdotto in sede referente**, reca la **clausola di salvaguardia** per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili in tali enti compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "**ordinamento civile**" e "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**", attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *s*), della Costituzione.

Si ricorda che la tutela dell'ambiente si configura come valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una materia 'trasversale', "in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze della Corte costituzionale nn. 21 e 191 del 2022 e n. 16 del 2024). Con riferimento specifico ai consorzi di bonifica, nella **sentenza n. 188 del 2018**, la Corte costituzionale ha evidenziato che "la disciplina della bonifica si colloca in un più complesso e multifunzionale intreccio di competenze. Nel nuovo testo dell'art. 117 Cost. vengono infatti in rilievo, oltre alla competenza regionale residuale, che comprende molti aspetti della disciplina del settore agricolo (quarto comma), anche quella esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema» (secondo comma, lettera s), nonché la competenza concorrente in materia di «governo del territorio» (terzo comma). Con riferimento a detta disciplina della bonifica, pur nell'ambito di un ampliamento della competenza regionale in materia di agricoltura – da concorrente a residuale – è previsto d'altra parte il necessario rispetto sia dei "princìpi fondamentali" della legislazione dello Stato nella materia del «governo del territorio», sia, più in generale, della competenza esclusiva statale in materia di «ambiente» ed «ecosistema». Inoltre, la più specifica disciplina dei consorzi di bonifica – che questa Corte ha ritenuto non essere riconducibili alla nozione di «enti locali» ai sensi del previgente art. 130 Cost. (sentenza n. 346 del 1994), ma alla categoria degli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale, e dunque degli «enti amministrativi dipendenti dalla regione» (sentenza n. 326 del 1998) – può altresì presentare profili attinenti alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore statale; viene poi in rilievo, in particolare quanto alla regolamentazione della prestazione obbligatoria dei contributi consortili, avente natura tributaria, anche il coordinamento del sistema tributario, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché il limite all'autonomia finanziaria delle Regioni (art. 119, secondo comma, Cost.). Ed è proprio nell'esercizio di questa multifunzionale competenza concorrente – come ritenuto da questa Corte (sentenza n. 139 del 2009) – che, dopo la riforma costituzionale del 2001, il legislatore statale è intervenuto dettando disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica".

Cost320	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	𝕏 CD_ambiente

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.